

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Rag. Stefano Dani

COMMERCIALISTA-REVISORE CONTABILE

Empoli, 29/09/2010

A tutte le Aziende

Loro sedi

Circolare Flash n° 13

Oggetto: **Detassazione : Nuove indicazioni su certificazione delle somme e su straordinario**

L'agenzia delle Entrate, con le Circolari n. 47/E e 48/E del 27 settembre 2010, prosegue nel fornire chiarimenti in relazione alle somme su cui è possibile applicare l'imposta sostitutiva nonché alle modalità di tassazione e certificazione di detti importi.

In relazione alla **Circolare n. 47/E** l'Agenzia non fa altro che ribadire quanto indicato sia con la Nota protocollo n. 134950/2010, in relazione alla detassabilità delle somme erogate a titolo di prestazione straordinaria, solamente nel caso in cui tali importi siano legati ad incremento di produttività o efficienza organizzativa ovvero: che potranno essere detassate, sia per il **2010** che per l'anno **2009**, anche le somme quali lavoro **straordinario, supplementare** o clausole **elastiche**, ma solamente se "correlate a parametri di produttività".

Detassato solo se documentato

In sostanza quindi anche straordinari, supplementare e clausole elastiche sono ora (per allora) detassabili ma non in quanto tali, bensì solo se riconducibili a sostanziali valutazioni "positive da parte dell'azienda" e quindi anche alla lettera c) dell'articolo 2 del DL n. 93/2008.

Già a suo tempo la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49/2008 (punto 1.7 "chiarimenti giuslavoristici"), in relazione all'applicazione dell'imposta sostitutiva, per le somme di natura premiale o ad essa riconducibili, aveva chiarito che

- le somme di cui al comma 1, lett. c), non devono essere necessariamente previste in contratti collettivi, ma possono anche essere previste in modo unilaterale dal datore di lavoro purchè siano **documentabili**, purchè comunque costituiscano un risultato ritenuto positivo dalla impresa".

Come si ricorderà per le sole somme di natura premiale, già in corso 2008 e poi per il 2009 e il 2010, per poter operare la tassazione agevolata l'impresa doveva comunque comunicare per iscritto al dipendente, su carta libera, che tali somme assoggettate a detassazione erano riconducibili a valutazioni positive da parte dell'impresa stessa (vedi Nostra Circolare Flash n. 3/2009).

Richiamando tale principio, la Nota n. 134950/2010 ribadisce la necessità, che sorge oggi, di "documentare" la riconducibilità a valutazioni positive dell'azienda anche per

le somme di straordinario, supplementare e clausole elastiche, già corrisposte nel 2009 o nel 2010, per le quali il datore ritiene di poter applicare l'imposta sostitutiva alla luce della Nota stessa.

A tale proposito infatti la nota in oggetto precisa che:

- E' necessario quindi che anche il nesso tra il lavoro straordinario (o supplementare o reso in funzione di clausola elastica) e gli incrementi di produttività, trovi riscontro in una documentazione proveniente dall'impresa che può consistere in una dichiarazione con la quale l'impresa stessa attesti che la prestazione lavorativa abbia determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico della impresa.

Le motivazioni

Sorge spontaneo domandarsi, come possa oggi il datore di lavoro, "ricordare" quali prestazioni straordinarie o di lavoro supplementare, possano essere riconducibili ad efficienza organizzativa o incremento della produttività.

A tale proposito si ricorda che la stessa Circolare n. 49/2008 dell'Agenzia delle Entrate, sottolineava che per applicare la detassazione è sufficiente anche una generica "valutazione positiva dell'azienda".

A Nostro giudizio la materia appare alquanto contorta e di difficile applicazione e che potrebbe in futuro portare ad un contenzioso, comunque per poter applicare la detassazione su tali somme, ribadiamo che debbono esserci documenti a supporto delle medesime come indicato in precedenza.

La certificazione delle somme

Come si ricorderà la Risoluzione n. 83/2010, aveva introdotto, per i datori di lavoro, l'onere di certificare, su richiesta del lavoratore, quelle somme che (nello specifico le ore ordinarie di lavoro notturno), ancorché detassabili in anni precedenti, erano state assoggettate a tassazione ordinaria.

Visti i tempi stretti, rispetto ai termini entro i quali tale certificazione doveva essere prodotta, affinché il dipendente potesse già recuperare tali importi in sede di UNICO/2010, ovvero entro il 30 settembre, moltissime sono state le pressioni sia delle Organizzazioni datoriali, sindacali e dalla Consulta dei CAF a trovare un'alternativa a quella della certificazione in carta libera come da Risoluzione n. 83/2010.

Per risolvere tale problematica, l'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 48/E/2010 ha chiarito, in accordo con le Parti sociali, che il "recupero della detassazione" sia per le somme relative al 2008 che al 2009, avverrà tramite **l'esposizione sui modelli dichiarativi** e certificativi da utilizzare nel 2011 (periodo d'imposta 2010).

Nel precisare che in dette dichiarazioni l'Agenzia provvederà ad inserire appositi campi, nella circolare in esame viene evidenziato come, il datore di lavoro

"dovrà indicare nel CUD/2011 le somme erogate negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività ovvero per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni;

In tal modo, continua l’Agenzia, il dipendente potrà provvedere alla “sistemazione” degli imponibili da assoggettare correttamente ad imposta sostitutiva, sempre se più favorevole, in sede di **dichiarazione dei redditi**.

Alla luce di quanto sopra indicato, va sottolineato come il datore di lavoro, sebbene sostituto d’ imposta, **non dovrà riconguagliare** gli importi in esame relativi agli anni 2008 e/o 2009: si presume infatti che sul Mod. CUD 2011 verranno richiesti gli importi dei soli imponibili fiscali per il 2008 e 2009 relativi alle somme in esame.

Il dipendente, con tali informazioni, nonché con il relativo CUD 2010 (se il recupero interessava somme del 2009) o CUD 2009 (per quelle del 2008) entrambi già in suo possesso, “regolarizzerà” la propria situazione reddituale e la relativa corretta quantificazione dell’imposta dovuta, in sede di dichiarazione dei redditi (Mod. 730/2011 o Mod. UNICO/2011).

Infine la Circolare 48/E precisa che sul Mod. CUD 2011 dovranno essere evidenziate anche le somme in esame che, ai sensi della Risoluzione n. 83/2010, il datore aveva eventualmente già provveduto a certificare in “carta libera”.

Criticità

In relazione alla compilazione del Mod. CUD 2011, auspicando che le relative future istruzioni siano esaustive, vanno fatte alcune considerazioni e sollevate alcune criticità.

In primo luogo, ricordando che la predetta certificazione in carta libera andava prodotta solo su richiesta del dipendente, si ritiene che l’evidenza di detti importi su appositi campi del Mod. CUD 2011 andrà effettuata per **tutti i dipendenti** che ne abbiano i requisiti, a prescindere che tali soggetti ne abbiano fatto richiesta.

In secondo luogo, l’Agenzia nulla dice in relazione ai **cessati prima del 2010**: per tali soggetti si potrebbe ipotizzare una compilazione del Mod. CUD 2011 (su richiesta del cessato?) per i soli campi dei dati anagrafici nonché quelli relativi alla “detassazione degli anni precedenti”. Conseguentemente, qualora l’Amministrazione Finanziaria confermasse tale ipotesi, anche il Mod. 770/2011 ne “risentirebbe” e “l’invio entro il 31 luglio 2011” dovrebbe contenere anche i dati relativi ai cessati antecedentemente al 2010.

In alternativa si potrebbe ipotizzare che, la “via del CUD” potrà esse utilizzata solamente dai lavoratori in forza in corso 2010 e che per i cessati in precedenza, ai sensi della Risoluzione n. 83/E, a richiesta dei soggetti interessati, l’ormai ex datore di lavoro possa certificare in carta libera le somme relative agli anni 2008 e/o 2009. In tale seconda ipotesi non venendo prodotto un CUD 2011, i cessati non saranno nemmeno presenti sul relativo Mod. 770/2011.

In terzo luogo nulla viene detto per i dipendenti **cessati in corso 2010** e già conguagliati: si auspica che le istruzioni del Mod. CUD 2011 prevedano la possibilità di indicare in modo distinto gli importi corrisposti nel 2010 assoggettati ad imposta sostitutiva (ad esempio premi) da quelli che non sono ancora stati assoggettati ad imposta sostitutiva (ad esempio straordinari).

Studio Peruzzi